



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Struttura per la Progettazione

Roma, data e segnatura del protocollo

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 del servizio di analisi di contesto territoriale e sociale e analisi di mercato. Studio di prefattibilità di interventi di rigenerazione patrimoniale e urbana e verifica della sostenibilità economica e finanziaria, anche con riferimento all'incidenza dell'impatto ambientale, sociale ed economico degli scenari di sviluppo urbanistico e di investimento delineati.

CIG: A015147551 RDO: 3761383

Determina di autorizzazione al subappalto ex art. 119, comma 4, del D.lgs. 36/2023

**IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE**

visti i poteri attribuiti al Direttore della struttura dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni recepite dal Comitato di Gestione in data 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" il 17 dicembre 2021, e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, nonché dagli artt. 2 e 4 della determina n. 104 del 5 Aprile 2023, prot. n. 2023/8979/DIR;

Premesso che:

- con nota prot. n. 2023/1581/ATTI del 04/08/2023 è stata nominata, quale Responsabile Unico del Progetto (d'ora innanzi, per brevità, RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'arch. Francesca MORONI per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura di cui all'oggetto;
- che la Stazione Appaltante, all'esito dell'indagine di mercato espletata dal RUP, con decisione di contrarre prot. n. 2023/351/R del 16/10/2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 2, e 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, ha disposto l'affidamento del servizio di analisi di contesto territoriale e sociale, analisi di mercato, studio di prefattibilità di interventi di rigenerazione patrimoniale e urbana e verifica della sostenibilità economica e finanziaria, anche con riferimento all'incidenza dell'impatto ambientale, sociale ed economico degli scenari di sviluppo urbanistico e di investimento delineati inerente agli asset sopra descritti all'O.E. **Nomisma Società di studi economici S.p.a.** (P.IVA 02243430374), con sede in Bologna - 40125, alla via Strada Maggiore, n. 44;
- tale procedura, gestita tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePa RDO n. 3761383, si è conclusa con la stipula del contratto in data 24.10.2023 prot. n. 2023/384/SpP in favore del suddetto O.E. per l'importo complessivo di € 70.800,00 (euro settantamilaottocento/00), al netto di IVA e oneri e/o accessori eventualmente dovuti per legge, giusto ribasso percentuale



Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 0642367756
e-mail: dg.strutturaprogettazione@agenziademanio.it
pec: StrutturaProgettazione@pce.agenziademanio.it

offerto, pari al 41% (quarantuno per cento), applicato all'importo posto a base di gara pari a € 120.000,00 (Euro centoventimila/00);

- l'Aggiudicatario, nella documentazione di partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per le attività oggetto di appalto consistenti nel "Supporto all'analisi di impatto di convenienza sociale, ambientale ed economica [35,3%]";
- in data 09/11/2023, con comunicazione assunta agli atti di questo Ufficio al prot.n.2574, l'Aggiudicatario ha formalizzato la richiesta, precedentemente inviata a mezzo email in data 25.10.2023, di autorizzazione al subappalto, trasmettendo la documentazione necessaria ex art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 (contratto di subappalto; DGUE subappaltatore), per il "Supporto all'analisi di impatto di convenienza sociale, ambientale ed economica", in favore di **Agire S.p.A.** (P.IVA 09253140017), con sede legale in Torino, 10126, alla Via Nizza n. 262/59;
- con la medesima comunicazione sopra indicata, l'Aggiudicatario ha richiesto altresì il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, trasmettendo la documentazione necessaria ex art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 (contratto di subappalto; DGUE subappaltatore), per il "Supporto all'analisi di impatto di convenienza sociale, ambientale ed economica", in favore di **EB Consulting S.r.l.** (P. IVA 08203350965), con sede legale Milano, in Corso Venezia n. 3 a;
- l'Aggiudicatario dell'appalto in oggetto, nelle richieste di autorizzazione al subappalto e successiva integrazione, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- dall'esame di quest'ultima è emerso che l'importo dei servizi da subappaltare è pari ad € 25.000,00, oltre IVA, di cui:
 1. euro 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA, pari al 14,12 % del valore complessivo dell'appalto principale con riferimento ai servizi subappaltati all'O.E. EB Consulting S.r.l.;
 2. euro 15.000,00 (euro quindicimila/00), oltre IVA, pari al 21,19 % del valore complessivo dell'appalto principale con riferimento ai servizi subappaltati all'O.E. Agire S.p.a.
- l'Aggiudicatario dell'appalto in oggetto, nelle richieste di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, trasmettendo i contratti di subappalto alla S.A. che indicano puntualmente l'ambito operativo del subappalto tanto in termini prestazionali, quanto economici;
- l'Aggiudicatario ha trasmesso altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023;
- nei suddetti contratti di subappalto le parti hanno dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- l'Aggiudicatario ha fornito la dichiarazione circa l'assenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto (dichiarazione agli atti della S.A., cfr. istanza di autorizzazione al subappalto);
- entrambi i subappaltatori risultano qualificati per le prestazioni da eseguire;

Considerato che:

- Il RUP, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, ha riscontrato la regolarità della stessa ed ha provveduto ad avviare le verifiche circa il possesso dei requisiti, come prescritti dall'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'ANAC, con documento approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 22 aprile 2020 "Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni



appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento” ha fornito un quadro delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, evidenziando che, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto, a far data dalla richiesta dell’appaltatore, è possibile assentire l’immediata efficacia del subappalto, procedendo direttamente sulla base di autocertificazione dei subappaltatori, salvo la successiva verifica da parte dell’amministrazione giudicatrice del possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori;

- in ragione di quanto sopra e tenuto conto altresì della circostanza che i tempi di attesa per la ricezione delle risposte alle istanze di controllo sono incompatibili rispetto sia alle tempistiche per l’esecuzione dell’appalto (45 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto del 24.10.2023), sia ai termini di cui all’art. 119, comma 16, ult per. Dlgs. n. 36/2023, il RUP ha proposto di autorizzare i subappalti di seguito indicati, nelle more della ricezione delle risposte ai controlli, condizionando risolutivamente l’efficacia dell’autorizzazione nel caso in cui dai controlli emerga la sussistenza di una delle cause ostative alla sottoscrizione di contratti con la PA;
- in ogni caso, l’art. 119, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 prevede l’obbligo a carico dell’Affidatario di sostituire il subappaltatore nel caso in cui *“all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro”*;
- l’affidamento in subappalto dev’essere autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Agenzia-Struttura per la Progettazione;
- non sussistono motivi per negare l’autorizzazione richiesta;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,


DETERMINA

DI APPROVARE le superiori premesse, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI AUTORIZZARE il subappalto ex art. 119, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in favore dei seguenti Operatori Economici per i servizi e gli importi indicati:

- **EB Consulting S.r.l.** (P. IVA 08203350965), con sede legale Milano, in Corso Venezia n. 3 a;
 - Esecuzione del *“Supporto all’analisi di impatto di convenienza sociale, ambientale ed economica”*;
 - Importo **euro 10.000,00** (euro diecimila/00), oltre IVA, pari al 14,12 % del valore complessivo dell’appalto principale;
- **Agire S.p.A.** (P.IVA 09253140017), con sede legale in Torino, 10126, alla Via Nizza n. 262/59;
 - Esecuzione del *“Supporto all’analisi di impatto di convenienza sociale, ambientale ed economica”*;
 - Importo **euro 15.000,00** (euro quindicimila/00), oltre IVA, pari al 21,19 % del valore complessivo dell’appalto principale;

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Aggiudicatario per i successivi eventuali adempimenti di competenza;



DI DARE ATTO che l'efficacia della suddetta autorizzazione è risolutivamente condizionata all'eventuale accertamento di cause di esclusione dai contratti pubblici in capo ai subappaltatori;

DI DARE ATTO che la stipula dei contratti di subappalto non implica per la Stazione Appaltante alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con la menzionata determina a contrarre;


DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice degli Appalti, l'importo delle attività da subappaltare, quantificato in € 25.000,00 (oltre IVA), corrisponde alla percentuale del 35,3% dell'importo contrattuale;

DI DARE ATTO che i subappaltatori hanno assunto gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 119, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Affidatario dovrà sostituire il subappaltatore al venir meno dei requisiti dell'art. 99 del D.Lgs 36/2023.

Il Rup Proponente

Francesca Moroni



Il Direttore della Struttura per la
Progettazione

Arch. Filippo Salucci

